

In relazione alla richiesta di pubblicazione di matrimonio pervenuta a questo ufficio

### **SI AVVERTE**

che dopo la celebrazione del matrimonio, i beni di cui all'art. 177 c.c., richiamati sotto, saranno assoggettati al regime della comunione dei beni (titolarità comune dei coniugi).

E' altresì utile evidenziare che ove non ritengano incorrere in tale «regime» (automatico), le SS.LL. potranno decidere per la separazione dei beni (che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio) vuoi a mezzo di dichiarazione resa davanti al Sindaco celebrante il matrimonio civile, o parroco celebrante matrimonio concordatario, oppure con atto del notaio rogato in ogni tempo.

### **L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

---

#### **CODICE CIVILE**

ART. 177 - *Oggetto della comunione* - Costituiscono oggetto della comunione:

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

ART. 178 - *Beni destinati all'esercizio di impresa* - I beni destinati all'esercizio della impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

ART. 179 - *Beni personali* - Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o

totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d), ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

---

### **ISTITUZIONE DEL LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA**

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 18 novembre 1978, sono state stabilite le caratteristiche strutturali del libretto di famiglia internazionale.

L'istituzione di tale documento è stata disposta in applicazione della Convenzione internazionale elaborata dalla Commissione internazionale dello Stato civile, firmata a Parigi il 12 settembre 1974 e ratificata dallo Stato italiano con legge 8 Luglio 1977, n. 487.

La suddetta convenzione, prendendo le mosse da esperienze già fatte da vari Paesi aderenti, ha inteso introdurre negli Stati contraenti un documento avente rilevanza internazionale, che assume particolare valore sociale specialmente per i cittadini residenti all'estero. Infatti il libretto rilasciato dalla competente autorità nazionale è riconosciuto nell'ambito degli altri Stati aderenti alla convenzione ai fini della certificazione delle situazioni relative allo stato civile degli interessati. Esso, pertanto, può evitare continue richieste di certificati al Paese d'origine, ovviando al tempo stesso alle difficoltà derivanti dal fatto che in taluni Paesi l'esibizione di detto documento è talvolta condizione indispensabile per la costituzione dei più vari rapporti di diritto pubblico e privato (ad es. contratti di locazione di abitazioni, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche ecc.).

Poiché la documentazione contenuta nel libretto di famiglia internazionale ha la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dalle autorità competenti, il documento in parola presenta indubbi vantaggi anche sul piano nazionale: esso, infatti, è una raccolta di certificati di stato civile che consente di dimostrare, con un unico documento, la situazione dei componenti della famiglia per quanto riguarda il matrimonio, la nascita dei figli ed altre vicende che incidono sullo stato civile degli iscritti nel libretto, come ad esempio il cambiamento di cognome, il divorzio, l'annullamento del matrimonio.

Il libretto è altresì utile ai fini della dimostrazione del regime patrimoniale scelto dai coniugi, in quanto il suddetto decreto ministeriale prevede espressamente l'indicazione di tale dato nella casella 19 dell'estratto dell'atto di matrimonio contenuto nel libretto.

Il libretto di famiglia internazionale è rilasciato dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o che ha trascritto l'atto qualora si tratti di matrimonio religioso o di matrimonio celebrato all'estero. Gli interessati tuttavia possono richiedere il rilascio del libretto anche successivamente alla

celebrazione del matrimonio o alla trascrizione dell'atto.